

**TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO ART. 414 C.P.C.**

**CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE  
E CONTESTUALE ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI  
PROCLAMI EX ART.150 CPC**

PER: la sig.ra **Barbagallo Viviana Chiara**, nata a Catania il 24/09/1978 ed ivi residente in via Nuovalucello n.306, C.F. BRB VCN 78P64 C351N, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia n.196 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe M. Marino, C.F. MRN GPP 75C04 C351Z, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c..

Per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio si indicano il numero fax 095-0934765 e l'indirizzo PEC [giuseppe.marino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.marino@pec.ordineavvocaticatania.it).

- *Ricorrente;*

CONTRO: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE e DEL MERITO (già M.I.U.R.)** in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n.76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Catania, con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149, p.e.c. [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it) – (C.F. 80185250588);

- *Resistente;*

CONTRO: **Ambito Territoriale della Provincia di Catania**, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Catania, via Pietro Mascagni n.52, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania, via Vecchia Ognina n.149;

NONCHE' CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore *pro-tempore*, con sede in Palermo, via San Lorenzo



n.312, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, via De Gasperi n.81;

- Resistenti;

### PREMESSO

La sig.ra Barbagallo è docente precaria sin dall'anno 2021/2022 e per il corrente anno scolastico, come prescritto dalla normativa di settore, inviava apposita domanda finalizzata all'eventuale ottenimento della supplenza per la classe di concordo ADSS (sostegno), avendo titolo per le classi di concorso A047, A046 ed A0475. In seguito, presentava istanza per l'individuazione delle sedi (150) per l'eventuale sede da assegnare all'esito dell'iter amministrativo in esame (vd. doc. n.1).

Ebbene, dalla documentazione allegata la ricorrente vedeva riconosciuto in suo favore il punteggio totale di 112 ed assegnata la posizione 629 nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) (vd. doc. n.2).

Ora, in ragione del completamento della procedura di interesse veniva pubblicato un primo bollettino con le nomine per le supplenze per la provincia di Catania e la ricorrente, con notevole sorpresa, veniva nominata per una sede nella provincia di Catania (precisamente Caltagirone) indicata in coda alla scelta predetta mentre numerosi aspiranti docenti con punteggio inferiore e conseguentemente con una posizione di gran lunga inferiore a quella della ricorrente (pur senza alcun motivo di preferenza) venivano nominati per la scuola indicata come prima scelta peer le supplenze nell'elenco delle sedi trasmesso dalla ricorrente; il riferimento è all'istituto "Marconi- Mangano".

Nello specifico si fa riferimento ai signori:

- Guerrera Erica con punteggio 77 e posizione 1236; nominata presso l'istituto Marconi- Mangano;
- Parisi Alice con punteggio 51 e posizione 1726; nominata presso l'istituto Marconi- Mangano;



- Trovato Pacino Debora con punteggio 47 e posizione 1935; nominata presso l'istituto Marconi- Mangano;
- Di Nuzzo Helena con punteggio 47 e posizione 1935; nominata presso l'istituto Marconi- Mangano;
- Caramma Giorgia con punteggio 47 e posizione 1939; nominata presso l'istituto Marconi-Mangano (vd. doc. n.3).

Quanto sopra a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo e, si ripete, senza contare i soggetti eventualmente portatori di preferenze tutte in corso di valutazione.

Dello stesso tenore anche le nomine per l'istituto indicato come seconda scelta dalla ricorrente ovvero l'istituto Fermi Eredia.

Anche in questo caso numerosi aspiranti docenti con punteggio inferiori a quello della ricorrente e conseguentemente con una posizione di gran lunga peggiore della ricorrente, pur senza alcun titolo di preferenza, venivano nominati per le supplenze della scuola indicata, con esclusione della ricorrente e senza contare i soggetti eventualmente portatori di preferenze tutte da verificare.

Le superiori nomine hanno di fatto pregiudicato il diritto della ricorrente ad essere chiamata siccome in posizione migliore e con punteggio migliore rispetto ai predetti aspiranti.

Per completezza va aggiunto che tutti i successivi bollettini hanno perpetrato il pregiudizio in danno della ricorrente continuando ad escluderla dalle nomine (vd. doc. n.4).

Tali avvenimenti inducevano la ricorrente a proporre reclamo in data 6/09/2024 (vd. doc. n.5) avverso le suddette nomine richiedendo, tra l'altro, la rettifica della nomina in favore della stessa, salvo la presenza di altri aspiranti meglio posizionati nonché l'accesso agli atti della procedura summenzionata per una valutazione degli stessi.



Nessun riscontro seguiva al superiore reclamo di fatto rendendo inevitabile la presente azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento del diritto della ricorrente ed alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti succitati con emissione, sussistendone i requisiti di legge, del necessario provvedimento cautelare che il Decidente riterrà di giustizia.

### RITENUTO

Il ministero sin dall'anno scolastico 2021/2022 ha ritenuto di adottare una procedura completamente informatizzata ed **affidata al cd. Algoritmo** al fine di attribuire le sedi sulla base di un incrocio di dati afferenti alla posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed alle indicazioni preferenziali offerte dagli stessi a mezzo delle prescritte domande di partecipazione.

Si evidenzia, altresì, che la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 è stata adottata dal Ministero resistente con ordinanza n.88 del 16/05/2024 in particolare prevedendo all'art. 12, comma 4 *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto qualora l'aspirante alle supplenze non esprima preferenza per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo ed al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologia di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”*.



Ebbene, la posizione assunta dal Ministero a mezzo del suindicato bollettino e, come assai prevedibile, anche di tutti i successivi resi in seguito, in pregiudizio del ricorrente risulta essere illegittima atteso che, come risulta dal bollettino medesimo, al momento della domanda vi erano posti disponibili nella sede indicata dalla ricorrente, posti che venivano erroneamente assegnati ad altri aspiranti docenti in posizioni peggiore della ricorrente medesima all'interno della scuola succitata indicata come prima preferenza o anche della seconda.

**L'assegnazione delle supplenze, al contrario, deve essere effettuata sulla scorta del principio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.) della posizione e del punteggio di graduatoria.**

Tale principio potrebbe essere derogato solo ed esclusivamente in costanza di riserve e/o precedenze di cui alla L. n.104/1992 e nessun altro criterio può legittimamente ritenersi meritevole di tutela più del principio meritocratico summenzionato.

In conclusione deve ritenersi la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio all'assegnazione di un incarico di supplenza per le annualità 2024/2025, previa disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito suindicato ed in relazione alla classe di concorso ADSS.

### **IN VIA CAUTELARE**

In conseguenza dei superiori accadimenti ed in merito alla domanda cautelare si osserva quanto segue.

L'accettazione di un incarico in provincia ed esattamente a Caltagirone non deve fare ritenere la soddisfazione della ricorrente rispetto alle procedure ministeriali di nomina e ciò in quanto le difficoltà di una gestione di un incarico "fuori sede" deve essere oggetto di valutazione anche in via cautelare alla stessa stregua, o quasi, di coloro i quali non hanno ricevuto alcuna nomina per l'illegittimo funzionamento della procedura summenzionata (algoritmo).



La mancanza di qualsivoglia chiamata della ricorrente con riferimento alla scuola indicata come prima scelta (Marconi/Mangano) deve essere ritenuta illegittima anche in ragione della contemporanea chiamata di aspiranti docenti con punteggi inferiori e posizioni inferiori rispetto alla ricorrente come ampiamente documentato.

Sussistono, inoltre, i seguenti requisiti:

1) *Fumus boni iuris*, ossia la verosimile e probabile esistenza del diritto cautelato, considerato quanto indicato in premessa da ritenersi integralmente riportato e ciò in ragione di una posizione (629) ed un punteggio (112) che hanno trovato riconoscimento ma non considerazione in ordine alle cd. nomine.

La mancanza di qualsivoglia chiamata della ricorrente per la scuola indicata come prima scelta, pur nella presenza di posti disponibili sufficienti a soddisfare detta chiamata, pregiudica il diritto della stessa, come detto nella sussistenza di tutti i requisiti, ad ottenere una chiamata entro i termini summenzionati al fine di sottoscrivere un regolare contratto e conseguentemente iniziare l'attività scolastica per l'anno 2024/2025.

2) *Periculum in mora*, ossia la sussistenza di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile in danno della ricorrente.

A nulla sono valsi i tentativi bonari intrapresi dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto e ciò anche in riferimento alla mancanza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare il pregiudizio patito dalla sig.ra Barbagallo che, del resto, deve affrontare difficoltà economiche ed anche organizzative per sostenere la chiamata su Caltagirone sicché appare necessaria in prima battuta anche la tutela d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, stante il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere i diritti dell'esponente in via ordinaria questi siano minacciati, come di fatto è già avvenuto, da un pregiudizio imminente ed irreparabile.



Tutto ciò premesso e ritenuto la sig.ra Barbagallo Viviana Chiara come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudicante voglia:

**IN VIA CAUTELARE:**

- 1) Fissare udienza *ex art. 669-sexies*, comma 2 c.p.c., indicando altresì i termini entro i quali il ricorrente dovrà provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto a controparte;
- 2) Fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e provvedere ordinando in favore della ricorrente la nomina presso l'istituto "Marconi-Mangano" come indicato in fase amministrativa e con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata o la misura cautelare ritenuta di giustizia tenuto conto del diritto della ricorrente;

**NEL MERITO**

Voglia l'On.le Giudice del Lavoro adito, fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa al fine di:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura per l'assegnazione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 e, previa disapplicazione dei bollettini di nomina, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero di un incarico annuale per l'istituto "Marconi-Mangano" e per la classe di concorso ADSS sussistendone tutti i requisiti di legge;
- 2) conseguentemente condannare l'amministrazione resistente a procedere alla nomina della ricorrente secondo quanto risultante in corso di causa ovvero tenendo in considerazione il principio meritocratico e le disponibilità comunicate dalle scuole della provincia.





Quanto sopra con la conseguente condanna alle spese di legge, anche per la fase cautelare.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI SENSI  
DELL'ART. 150 CPC**

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale civile di Catania,  
il sottoscritto Avv. Giuseppe M. Marino del foro di Catania, nella qualità di difensore e procuratore della sig.ra Barbagallo Viviana, nata a Catania il 24/09/1978 ed ivi residente in via Nuovalucello n.306, C.F. BRB VCN 78P64 C351N, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia n.196 presso lo studio dello scrivente difensore, in virtù di procura in atti

**PREMESSO**

L'intenzione della ricorrente ad ottenere un provvedimento volto ad accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura per l'assegnazione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025 e, previa disapplicazione dei bollettini di nomina, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero di un incarico annuale per l'istituto "Marconi-Mangano" e per la classe di concorso ADSS sussistendone tutti i requisiti di legge e, conseguentemente, condannare l'amministrazione resistente a procedere alla nomina della ricorrente secondo quanto risultante in corso di causa ovvero tenendo in considerazione il principio meritocratico e le disponibilità comunicate dalle scuole della provincia.

Alla luce di quanto esposto in premessa e considerato l'elevato numero di soggetti nei confronti dei quali portare a conoscenza la presente procedura siccome tutti partecipi alla graduatoria di interesse ed oggetto del presente procedimento (G.P.S.) si chiede autorizzarsi la notifica ai sensi e per gli effetti dell'art.150 c.p.c.. anche in ragione della estrema ed oggettiva





difficoltà dell'iter notificatorio indicando i modi ritenuti più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati mediante l'apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto che si produce.

Si allega:

- 1) Istanza ed espressione preferenze del 7/08/2024,
- 2) Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
- 3) Primo bollettino nomine supplenze;
- 4) Successivi bollettini nomine supplenze;
- 5) Reclamo del 6/09/2024;
- 6) Procura.

Catania, lì

Avv. Giuseppe M. Marino

